

Dati Cliente	
Nome _____	Cognome _____
C.F.: _____	Data _____

PRESTITO PERSONALE - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax Email/indirizzo di posta elettronica certificata Sito web	Compass Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Caldera n. 21/D - 20153 Milano Telefono 02.721321; Fax 02.72132374; info@compass.it; compass@pec.compassonline.it; www.compass.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri finanziamenti, sarà erogato al Cliente, tramite bonifico, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Durata del contratto di credito	mesi (comprensiva dell'eventuale periodo di pre-ammortamento)
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Importo rata: € Numero rate: Periodicità delle rate: Trova applicazione l'art. 1194 cod.civ.. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo). L'importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica nella misura indicata nel box "Costi del credito". L'importo della prima rata sarà maggiorato degli oneri fiscali applicati al contratto nella misura indicata nel box "Costi del credito". L'importo della rata corrispondente all'invio annuale delle comunicazioni periodiche di Trasparenza sarà maggiorato delle spese di invio della comunicazione e, ove previsto, dell'addebito degli eventuali oneri fiscali, se dovuti, il tutto nella misura indicata nel box "Costi del credito".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	La concessione del Finanziamento può essere subordinata all'acquisizione della firma di un coobbligato o alla prestazione di idonea fidejussione.
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	No No

PRESTITO PERSONALE - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - commissioni di richiamo effetti cambiari: a carico del Cliente secondo le tariffe bancarie; - spese per prestazioni di garanzia: bollo su effetti cambiari, a carico del Cliente secondo le tariffe di legge; - spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Compass; - costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cliente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato. - Costi invio SMS (ove il relativo servizio sia previsto da Compass): a carico del Cliente i propri SMS secondo il tariffario del proprio operatore; a carico di Compass gli SMS di risposta; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica; - Coperture Assicurative Facoltative Finanziate:
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: <ul style="list-style-type: none"> in caso di modalità di rimborso tramite bollettini postali: <ul style="list-style-type: none"> - per primo insoluto, 15% dell'importo scaduto; - per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto. in caso di modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto corrente: <ul style="list-style-type: none"> - per primo insoluto, 12% dell'importo scaduto; - per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto. <p>Addebito minimo pari ad euro 10,00 (euro 5,00 in caso di importo rata insoluto minore o uguale ad euro 15,00) e addebito massimo pari ad euro 90,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass; <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine); - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass; - gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile. <p><u>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</u></p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Compass potrà segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, senza spese, all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>
<p>4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</p>	
<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si. In caso di rimborso anticipato il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	

PRESTITO PERSONALE - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Compass Banca S.p.A. è iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Compass, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Customer Service, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Ufficio Customer Service, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo: info@compass.it;</p> <p>d) mediante fax al numero: 02.48244608.</p> <p>Se Compass ha già erogato il finanziamento, il Cliente deve restituire a Compass, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto;</p> <p>b) gli oneri fiscali applicati al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto nella misura indicata in contratto.</p> <p>Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento eventualmente sottoscritti per adesione dal Cliente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.</p>
---	---

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Compass e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Compass un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244964; - e-mail: Reclami@compass.it; indirizzo di posta elettronica certificata: reclami@pec.compassonline.it. <p>Compass è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla ricezione da parte di Compass, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o a Compass, anche consultando il sito www.compass.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purchè iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può ricorrere anche all'Arbitro Bancario Finanziario nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	---

COPIA CLIENTE/COOBBLIGATO

Modulo COM147/SECC (11/20)

ALLEGATO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

AVVERTENZE

Le condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” sono state formulate esclusivamente sulla base delle esigenze finanziarie espresse in fase precontrattuale dal Cliente. Il documento non produce effetti obbligatori per le parti. Le condizioni economiche specificamente applicabili al Cliente saranno definite dal Finanziatore, sulla base di un’effettiva richiesta di credito, all’esito dello svolgimento della propria attività istruttoria, che potrà essere effettuata anche per mezzo della consultazione di banche dati pertinenti. Tali condizioni saranno riportate all’interno del contratto di finanziamento, nell’apposito documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” che ne costituirà il frontespizio. In particolare si precisa che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) definitivo potrebbe essere diverso da quello indicato nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (comunque entro i limiti min e max in esso indicati), se dalla successiva verifica effettuata dal Finanziatore emergano situazioni difformi o ulteriori rispetto a quelle comunicate dal Cliente in fase precontrattuale.

Di seguito si riportano: il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell’art. 2 della legge N. 108/96, aumentando di un quarto il TEGM cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il Tasso Soglia e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. Nota bene: il TAEG ha una funzione diversa dal TEGM. Il TAEG individua il costo complessivo del prodotto finanziario e consente al Cliente di confrontare le varie offerte. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie e consente la determinazione dei tassi soglia oltre i quali gli interessi sono sempre usurari. Di conseguenza, i due parametri, TAEG e TEGM, hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti.

SERVIZI ACCESSORI ASSICURATIVI FACOLTATIVI

Il Cliente può aderire ad uno o più contratti assicurativi aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio, alle condizioni e nei termini previsti dai relativi Fascicoli Informativi. In caso di adesione a ciascuna polizza il Cliente sottoscriverà un apposito e separato contratto. L’importo di ciascun premio assicurativo sarà quindi finanziato da Compass, incluso nell’Importo Totale del Credito nonché riportato sia nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” che nel contratto di credito contestualmente sottoscritto.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l’importo del premio assicurativo non sarà finanziato da Compass.

ASSISTENZA E GUIDE

Il Cliente può ottenere adeguati chiarimenti sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione del contratto e per tutto il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso, presso la Filiale bancaria di riferimento. Il Cliente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l’associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Compass fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Per maggiori informazioni il cliente può consultare e prelevare liberamente la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario e le ulteriori Guide pratiche, tempo per tempo vigenti, disponibili presso la filiale bancaria di riferimento e le filiali Compass. Le Guide sono anche pubblicate sul sito www.compass.it.



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente / aderente

Dati dell'Intermediario che entra in contatto con il contraente	
Denominazione: Banca del Fucino S.p.A.	
SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D	
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000662929	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 21/08/2020
SEDE OPERATIVA: Via Tomacelli, 107 00186 Roma (RM)	
RECAPITI TELEFONICI: 06/68976.1	SITO INTERNET: www.bancafucino.it
E-MAIL direzione.generale@bancafucino.it	
PEC: bancafucino@postacert.cedacri.it	

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) L'intermediario comunica di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a) la Banca del Fucino non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una assicurazione della quale propone ai propri clienti la stipula di un contratto;
- b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca del Fucino.



Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) Per gli intermediari iscritti alla sezione E, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'unità Internal Audit della Banca, con le seguenti modalità alternative:
- tramite lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A., Internal Audit, Via Tomacelli 107, 00186 Roma (RM);
 - tramite comunicazione via posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@bancafucino.it;
 - tramite una comunicazione via PEC al seguente indirizzo: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it;
 - consegnando la lettera alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

In alternativa, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di inoltrare reclamo all'impresa preponente, secondo le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.

Si precisa che, nel caso di rapporti di collaborazione tra intermediari ai sensi dell'art. 22, commi 10 e ss. del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (c.d. accordi di libera collaborazione), il reclamo è gestito con le modalità previste per i reclami relativi ai comportamenti dei collaboratori e quindi in base alla natura dell'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa assicurativa. I soggetti interessati possono trasmettere il reclamo anche all'impresa assicurativa.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente/aderente ha facoltà di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi.

Il contraente/aderente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.

Banca del Fucino S.p.A.

Dichiarazione del cliente

Il sottoscritto, potenziale contraente di un contratto di assicurazione, dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo e di aver preso conoscenza dei relativi contenuti informativi.

Luogo e Data

Firma del Contraente/Assicurato



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Denominazione: **Banca del Fucino S.p.A.**

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: **D**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: **D000662929**

Addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali della Banca del Fucino S.p.A.:

Cognome: _____

Nome: _____

Rapporto in essere con l'intermediario: **Dipendente**

Iscritto alla sezione di cui alla sezione E del RUI con il numero: _____

(barrare solo in caso di dipendente iscritto alla sezione E)

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Banca del Fucino ha stipulato con le Compagnie nel seguito riportate apposti contratti per la distribuzione, **senza vincolo di esclusiva** dei propri prodotti:

GENERTEL S.P.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Inoltre, Banca del Fucino S.p.A. ha stipulato accordi di libera collaborazione (ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012) con gli intermediari assicurativi di seguito elencati, i quali svolgono il ruolo di intermediario emittente.

- Agos Ducato S.p.A., sede legale Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, iscrizione al RUI, sezione D, numero D000200619
- OLTRE S.r.l.s., Sede Legale Via M. Garibaldi, 17 - 00049 Velletri (RM), iscrizione al RUI, sezione A, numero A000641221
- Deutsche Bank Società per azioni, sede legale Piazza del Calendario 3, - 20126 Milano, iscrizione al RUI, sezione D, numero D000027178, per la distribuzione di prodotti assicurativi emessi dalle Compagnie "Metlife Europe Insurance Designated Activity Company" e "Metlife Europe Designated Activity Company".

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, Banca del Fucino:



- a) **non fornisce** una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base);
- b) **non fornisce** una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente;
- c) **distribuisce** contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, **informa chiaramente** il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito dalla Banca del Fucino:

-	commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermedie/co-intermedie, corrisposta dall'Impresa di assicurazione/intermediario assicurativo e inclusa nel premio: la provvigione percepita dalla Banca del Fucino è pari in valore assoluto a € _____ e corrisponde al ____ % del premio imponibile.
---	--

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Banca del Fucino informa che:

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) fatte salve le forme di pagamento specifiche previste dalle condizioni di polizza, le modalità di pagamento dei premi ammesse sono ordini di bonifico che abbiano quel beneficiario l'impresa di assicurazione e/o l'intermediario, espressamente in tale qualità.

Dichiarazione del cliente

Il sottoscritto, potenziale contraente di un contratto di assicurazione, dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo e di aver preso conoscenza dei relativi contenuti informativi.

Luogo e Data

Firma del Contraente/Assicurato



La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicata all'interno del sito internet www.bancafucino.it dando avviso di tale pubblicazione on-line nei locali di Banca del Fucino S.p.A.. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna il presente documento al contraente prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Fermo restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n.209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche "Codice").

Sezione 1 – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da IVASS in relazione alle regole di comportamento che devono essere obbligatoriamente osservate nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, i distributori:

- a) mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano sul sito, ove esistente, dandone avviso nei propri locali, il documento contenente la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/ aderenti (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
- b) consegnano al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione:
 - il documento contenente la comunicazione informativa di cui al punto a) (allegato 3 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018);
 - il documento contenente i dati essenziali sull'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente/ aderente (allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
 - copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro documento sottoscritto dal contraente.
- c) sono tenuti a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- d) nel caso in cui il prodotto rispondesse alle richieste ed esigenze di cui al punto c), informano il contraente o l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e da contraente o soggetto assicurato. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- e) valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alla categoria di clienti per il quale il prodotto non è compatibile;
- f) adottano opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30 decies comma 5 del Codice per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) provvedono a fornire in forma chiara e comprensibile al contraente le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.